



# **COVID-19: la gestione dei rifiuti nell'emergenza sanitaria**

**di Enrico Cappella**

Consulente ADR - Esperto gestione rifiuti pericolosi

[www.dgsaconsulenze.com](http://www.dgsaconsulenze.com)



*Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi notificano un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell'Hubei - Cina).*

*È in questo modo che nel grande paese asiatico prende piede, seminando il terrore, una nuova infezione virale!*

*La stessa più avanti verrà identificata come "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2)<sup>1</sup> che, come tristemente noto, sarà destinata ad estendersi nel vecchio continente prima e poi man mano in tutto il mondo provocando una "pandemia" che ad oggi, 6 maggio 2020, conta ben 3.557.235 casi confermati, 245.150 decessi e 205 paesi coinvolti.<sup>2</sup>*

*La scienza ci dice anche che il contagio, nei casi più gravi, può portare ad una grave compromissione dell'apparato respiratorio (polmonite interstiziale) e purtroppo anche a morte il paziente, soprattutto se debilitato, con pregresse patologie o in età avanzata.*

*In un momento, quindi, particolarmente triste per tutta l'umanità in preda alla paura per il numero elevatissimo di vittime e l'angoscia che deriva dal combattere un nemico invisibile e subdolo, ci si pone, tra i tanti, il problema di come gestire lo smaltimento dei relativi rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie e non solo, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista del loro trasporto su strada.*

## **La gestione del rifiuto Covid-19**

Di fatto, in base al luogo di produzione del rifiuto, si può distinguere tra:

- a) Rifiuti contaminati o potenzialmente tali prodotti in ambito sanitario (ospedali e case di cura);
- b) Rifiuti contaminati o potenzialmente tali prodotti in ambito non sanitario domestico;
- c) Rifiuti contaminati o potenzialmente tali prodotti in ambito non sanitario nelle aziende.

---

<sup>1</sup> La definizione è dell'International Committee on Taxonomy of Viruses.

<sup>2</sup> Dati Ministero della Salute aggiornati al 6 maggio 2020.



Parliamo quindi di DPI<sup>3</sup> da smaltire (camici, mascherine, guanti e altro) e di tamponi da smaltire come rifiuto infetto o potenzialmente tale prodotti in ambiente (es. ospedali, laboratori, luoghi di lavoro in genere, ambiente domestico) contaminato o potenzialmente tale e quindi molto pericoloso per la salute dell'uomo.

*Posto che per i rifiuti prodotti in ambito sanitario risulti pacifico che gli stessi vengano identificati come rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (HP9) con codice CER/EER 18.01.03\* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), secondo quanto previsto dall'allegato 1 al DPR 254/2003<sup>4</sup>, i rifiuti prodotti in ambito domestico (rifiuti urbani), invece, sono gestiti per mezzo delle linee guida emesse di recente dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità), le "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2", e delle Ordinanze contingibili urgenti, ex art. 191 – D.lgs. 152/2006, emanate da alcune regioni italiane<sup>5</sup>.*

*Da queste norme si evince la gestione di questi rifiuti come rifiuti 'assimilabili agli*

---

3 DPI – Dispositivi di Protezione individuali.

A questo proposito appare opportuno evidenziare che le mascherine come DPI sono esclusivamente quelle rispondenti al Regolamento (UE) 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2003 e quindi le FFP1, FFP2 e le FFP3.

Le cosiddette mascherine 'medico-chirurgiche' non sono DPI bensì dispositivi medici (se e solo se rispettose delle caratteristiche imposte dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 e dalla norma EN 14683:2019).

4 Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211, l'11 settembre 2003 - Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

Il Decreto si configura come «norma speciale», pertanto le prescrizioni relative ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prevalgono sulle norme di carattere generale in materia di gestione dei rifiuti contenute nel D.Lgs. 152/2006.

5 Nel diritto amministrativo italiano l'Ordinanza contingibile e urgente (o di necessità e urgenza) è un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può comportare anche temporanee deroghe all'ordinamento giuridico vigente.

Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono quelle che, ad oggi, stanno gestendo attraverso questo strumento i rifiuti covid-19 prodotti in casa o in azienda, comunemente in ambiente non sanitario, come rifiuti urbani indifferenziati utilizzando la modalità del 'doppio sacco' così come illustrato dall'Istituto Superiore di Sanità.



*urbani<sup>6</sup> da immettere nel ciclo indifferenziato, quindi una semplificazione rispetto alla rigida e onerosa gestione del rifiuto speciale pericoloso a rischio infettivo.*



*Rimane, allora, da affrontare lo spinoso tema dei rifiuti aziendali.*

---

6 Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 Rev. «Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2» aggiornata al 31 marzo 2020

“Si raccomanda, quindi che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Si raccomanda inoltre di confezionare i rifiuti in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi (utilizzando guanti monouso). Oltre a ciò, si consiglia, ogniqualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti (oggetti o frammenti in vetro o metallo), di eseguirne il conferimento nell'indifferenziato con particolare cura (es. avvolgendoli in carta) per evitare di produrre squarci dei sacchi. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.”

## I rifiuti contaminati COVID-19 o potenzialmente tali prodotti, in ambito non sanitario, nelle aziende

### *Rifiuto infettivo vs rifiuto urbano!*

Nelle more di un provvedimento ad hoc e organico da parte dello Stato sul tema, la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: *"dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto"* anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati<sup>7</sup>.

I DPI usati nei luoghi di lavoro devono essere gestiti come **"rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo"** disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come: *"i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D. Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici"*.



<sup>7</sup> Nel caso di aziende specializzate in sanificazione di ambienti, Il produttore del rifiuto risulta essere **l'azienda stessa incaricata alla sanificazione.**



La circolare del Ministero della Salute "COVID-2019 "Indicazioni e chiarimenti" del 24 febbraio 2020 specifica anche che questi rifiuti devono venir smaltiti secondo la dicitura seguente: "materiale infetto categoria B<sup>8</sup> (ADR - UN 3291) e anche l'articolo 15 del DPR 254/2003, già richiamato, si esprime del resto in tal senso disponendo quanto segue:

*"I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".*

Lo stesso si può dire per il Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 che determina: "Per le imprese e gli enti diversi dalle strutture sanitarie la procedura di gestione da adottare è quella prevista per i rifiuti indicati all'articolo 15 del D.P.R. 254/2003".

Per concludere, è appena il caso di ricordare una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

*"Qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso".*

Semberebbe, dunque, tutto molto chiaro, ma l'intervento di alcune Regioni, come già segnalato, attraverso lo strumento dell'Ordinanza contingibile urgente, è andata a creare nuova confusione tra gli addetti ai lavori (vedi nota 5) disponendo, anche per i rifiuti aziendali, *attraverso la via dei rifiuti 'assimilabili agli urbani' da immettere nel ciclo indifferenziato, delle semplificazioni rispetto alla rigida e onerosa gestione del rifiuto speciale pericoloso a rischio infettivo. Avranno ragione loro?*

*Ma a chi spetta definire quando un rifiuto è assimilabile ai rifiuti urbani, non avendo lo Stato provveduto sul tema con una norma precisa<sup>9</sup>? Il problema si è risolto con le*

---

8 La classificazione del rifiuto come 'categoria B' è del WHO (World Health Organization).

9 "Sono inoltre di competenza dello Stato: la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con



*Ordinanze contingibili urgenti delle regioni anche se molti non vi hanno ancora provveduto innescando una comprensibile incertezza tra gli operatori che si vedono così investiti della responsabilità di questa valutazione.*

*Tornando alla via maestra della gestione di questi rifiuti come speciali pericolosi a rischio infettivo, ci si deve per forza occupare delle varie 'incombenze' che ne seguono a partire dal deposito temporaneo.*

## **Il deposito temporaneo di rifiuti infettivi**

Il deposito temporaneo dei rifiuti infettivi è regolato dall'art. 8 del DPR 254/2003 che statuisce:

*"1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».*

*2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.*

*3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:*

*a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la*

---

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani".

(Art. 195, comma 2, lettera e) – D.Lgs. 152/2006



salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. **Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri<sup>10</sup>.**

**La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, [oggi art. 190 del D. Lgs. 152/2006] deve avvenire entro cinque giorni<sup>11</sup>.**

*b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;*

*c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.*

*Il registro di carico e scarico*

Gli adempimenti documentali per la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo si traducono nella registrazione sul registro di carico/scarico di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.

Le registrazioni di carico devono essere effettuate entro 5 giorni dalla chiusura del contenitore mentre quelle di scarico entro 5 giorni dall'inizio del trasporto verso l'impianto di smaltimento.

## **Il trasporto di rifiuti infettivi**

È importante ora capire come deve essere gestita la spedizione dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo.

Parlando della spedizione e del trasporto di questi rifiuti, non si può non parlare dell'Accordo internazionale su trasporto stradale di merci pericolose (ADR)<sup>12</sup>.

---

10 Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti (art. 256, comma 6 – D.lgs. 152/2006).

11 Ad oggi non ci sono deroghe a questa norma.

12 L'Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) è un accordo internazionale la cui finalità è quella di armonizzare



Le sostanze e i rifiuti infettanti in generale sono considerate pericolose anche per il trasporto e pertanto soggette a rigide disposizioni che sono contenute in questa norma.

Secondo l'ADR appartengono alla classe delle materie infettanti (classe 6.2) tutte quelle sostanze delle quali si sa o si presume possano contenere degli agenti patogeni, intesi come organismi o microrganismi (tra cui batteri e virus) in grado di causare malattie all'uomo o agli animali.

In particolar modo, i rifiuti classificati con CER 18.01.03\*<sup>13</sup> (HP 9 – infettivi) sono ulteriormente classificati per l'ADR come rifiuti ospedalieri non specificati nas, rifiuti (bio)medicali o rifiuti medicali regolamentati nas, UN 3291, classe 6.2, Packing group II.

## Il confezionamento di rifiuti infettivi UN 3291

In questo caso il rifiuto deve essere posto all'interno di imballaggi omologati conformemente all'istruzione P621<sup>14</sup> ADR:

P621	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	P621
Questa istruzione si applica al N° ONU 3291.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, ad eccezione del 4.1.1.15, e 4.1.3:		
(1)	A condizione che vi sia una quantità sufficiente di materiale assorbente per assorbire la totalità del liquido presente e che l'imballaggio sia adatto a contenere i liquidi: Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Tanche (3A2, 3B2, 3H2). Gli imballaggi devono essere conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie solide.	
(2)	Per i colli contenenti quantità rilevanti di liquido: Fusti (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Tanche (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2); Imballaggi compositi (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2). Gli imballaggi devono essere conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie liquide.	
<b>Disposizioni supplementari:</b> Gli imballaggi destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frammenti di vetro e aghi, devono resistere alle perforazioni e trattenere i liquidi nelle condizioni di prova del capitolo 6.1.		

le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci pericolose su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza. I paesi che hanno sottoscritto l'ADR attualmente sono 52 tra i quali l'Italia.

13 Decisione 2014/955/UE

14 Paragrafo 4.1.1 - ADR 2019



oppure IBC620<sup>15</sup>:

IBC620	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	IBC620
Questa istruzione si applica al N° ONU 3291.		
I seguenti IBC sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni <b>4.1.1</b> , ad eccezione del 4.1.1.15, <b>4.1.2</b> e <b>4.1.3</b> IBC rigidi e a tenuta che soddisfano il livello di prova del gruppo di imballaggio II.		
<b>Disposizioni supplementari:</b>		
1. Gli IBC devono contenere una quantità sufficiente di materiale assorbente per assorbire la totalità del liquido presente.		
2. Gli IBC devono poter trattenere i liquidi.		
3. Gli IBC destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frammenti di vetro e aghi, devono resistere alle perforazioni.		

oppure LP621<sup>16</sup>:

LP621	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	LP621
Questa istruzione si applica al N° ONU 3291.		
I seguenti grandi imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni <b>4.1.1</b> e <b>4.1.3</b> :		
(1) Per i rifiuti ospedalieri contenuti in imballaggi interni: Grandi imballaggi rigidi e a tenuta conformi alle disposizioni del capitolo 6.6 per le materie solide, al livello di prova del gruppo di imballaggio II, a condizione che ci sia una quantità sufficiente di materiale assorbente per assorbire la totalità del liquido presente e che il grande imballaggio sia atto a contenere i liquidi;		
(2) Per i colli contenenti grandi quantità di liquido: Grandi imballaggi rigidi conformi alle disposizioni del capitolo 6.6 al livello di prova del gruppo di imballaggio II per i liquidi.		
<b>Disposizione supplementare:</b>		
I grandi imballaggi destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frammenti di vetro e aghi, devono resistere alle perforazioni e trattenere i liquidi conformemente alle condizioni di prova del capitolo 6.6.		

## La segnalazione dei colli

Il collo di rifiuti UN 3291 deve essere così segnalato:

- Numero ONU 3291;
- Indicazione "RIFIUTO SANITARIO PERICOLOSO A RISCHIO INFETTIVO";
- Pittogramma di pericolo della classe 6.2;
- Marcatura di rifiuto pericoloso ('R' su fondo giallo);
- Segnalazione del codice CER 18.01.03;
- Segnalazione del produttore del rifiuto.

<sup>15</sup> Per IBC intendiamo gli imballaggi che nella prassi sono definiti "cisternette ADR" (Capacità 1000 lt.) e i sacchi (Big bag).

<sup>16</sup> L'istruzione LP 621 riguarda i grandi imballaggi (massa netta superiore ai 400 kg e volume non superiore ai 3 m<sup>3</sup>).



## **Carico in comune con merci pericolose diverse**

Non vi devono essere altre merci pericolose imballate nello stesso imballaggio che materie infettanti della classe 6.2, salvo quelle necessarie a mantenere la vitalità delle materie infettanti, per stabilizzarle o per impedire la loro degradazione, o per neutralizzare i pericoli che presentano come ad esempio le sostanze refrigeranti (azoto liquido refrigerato, ghiaccio secco, ecc...).

## **Il F.I.R per i rifiuti infettivi UN 3291**

Per il trasporto stradale è richiesto in questo caso l'emissione di un documento specifico (FIR – formulario identificativo del rifiuto) che descriva le merci pericolose spedite e in particolare:

- Classificazione completa ADR;
- Denominazione/descrizione del rifiuto;
- Codice CER;
- Stato fisico del rifiuto;



- Indicazioni di pericolo del rifiuto;
- Nr. e descrizione dei colli;
- Destinazione del rifiuto;
- Caratteristiche chimico-fisiche;
- La quantità totale di merce pericolosa espressa in volume, massa lorda o netta come appropriato;
- Casella 'ADR SI' da barrare;
- Nome e numero di telefono della persona responsabile (speditore).

Le diciture ADR da riportare nel documento devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, in caso di trasporto internazionale, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi, se ne esistono, conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.



## **Il carico dei rifiuti infettivi**

La fase del carico deve essere preceduta dai controlli di cui al capitolo 7.5.1.2 ADR che comprendono verifiche all'autista (CFP o patente ADR), alle attrezzature del veicolo (Borsa ADR, estintori) e al vano di carico (strutture integre).

L'azienda incaricata del trasporto deve poi essere autorizzata al trasporto di rifiuti pericolosi infettivi e il veicolo periziato.

Esistono infine delle disposizioni speciali di trasporto ADR che riguardano, in particolare, la rubrica UN 3291:



➤ "V1"

I colli devono essere caricati in veicoli chiusi o scoperti telonati ed in container chiusi o telonati.

➤ "CV13"

Quando avviene una fuga di materie e si ha spandimento di tali materie in un veicolo o in un container, quest'ultimo può essere utilizzato soltanto dopo essere stato ripulito a fondo e, se necessario, disinfettato o decontaminato. Tutte le altre merci e gli oggetti trasportati nello stesso veicolo o container devono essere controllati in relazione ad un'eventuale contaminazione.

➤ "CV25"

I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili.

Se dei colli devono essere trasportati ad una temperatura ambiente non superiore a 15°C o refrigerati, tale temperatura deve essere mantenuta durante lo scarico o il deposito.

I colli devono essere depositati solo in luoghi freschi, lontani delle sorgenti di calore.

➤ "CV28"

I colli, come pure gli imballaggi vuoti non ripuliti, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, muniti di etichette della classe 6.2 (infettivi) non devono essere impilati sopra, o caricati nella prossimità immediata, di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali nei veicoli, nei container e nei luoghi di carico, scarico o trasbordo.

Quando questi colli, muniti delle suddette etichette, sono caricati in prossimità immediata di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali, essi devono essere separati da questi ultimi:

(a) mediante separatori a pareti piene. I separatori devono essere alti quanto i colli muniti delle suddette etichette;



- (b) mediante colli che non sono ADR;
- (c) da uno spazio di almeno 0.8 metri.

a meno che questi colli muniti delle suddette etichette siano provvisti di un imballaggio supplementare o interamente ricoperti (per esempio da un foglio, un cartone di copertura o altri mezzi).

➤ "S3"

È necessario a Bordo solo un estintore da 2 kg. in polvere.

In merito al carico, inoltre, le prescrizioni sul fissaggio in sicurezza si considerano rispettate se lo stesso viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010<sup>17</sup> (utilizzo di dispositivi di fissaggio omologati).

Un ultimo cenno merita, per concludere, la gestione dei trasporti di tamponi Covid-19 quando spediti come campioni biologici per l'analisi (e quindi non sono ancora dei rifiuti).

In questo particolare caso, la spedizione di questo materiale va gestita con la rubrica ADR UN 3373 (materia biologica, categoria B) e con l'istruzione d'imballaggio P650 che consente alcune facilitazioni nel trasporto.

---

<sup>17</sup> EN 12195-1:2010 – Questa norma regola i dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali e dispone il calcolo delle forze di ancoraggio.



## Le sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, altro tema caldo, posto che la gestione del rifiuto pericoloso infettivo è sottoposto a tutta una serie di responsabilità comportanti sanzioni di natura penale (vedere, a puro titolo di esempio, la nota nr. 9), si ricorda che, invece, per quanto riguarda i rifiuti urbani dobbiamo tener presente l'art. 1, comma 649, L. 147/2013:

*"Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)"* che prevede la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

La stessa pena si applica ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.



## Conclusioni

Si potrebbe chiudere tutto questo ragionamento con un'ipotesi di lavoro messa sul tavolo da taluni:

Si pensa che i rifiuti Covid-19, si debbano trasportare né come rifiuti speciali pericolosi infettivi, né in ADR, forzando ex lege i tempi del deposito temporaneo (in questo caso, come già segnalato, 5 giorni max.) a 10 giorni o più (decontaminazione) sulla base delle indicazioni da parte del mondo scientifico che darebbero il virus vivo in certe condizioni e su certe superfici fino a un massimo di 9 giorni.

Trattandosi, ad oggi, di ipotesi non ancora confermate in modo definitivo dalla comunità scientifica, direi che risulta alquanto pericoloso, al momento, intraprendere questo sentiero...

Pur comprendendo tutte le difficoltà del caso anche quelle economiche, il principio di precauzione e quindi il classificare questi rifiuti come pericolosi a rischio infettivo dovrebbe ispirare, in azienda, le scelte dell'imprenditore.

### L'AUTORE



ENRICO CAPPELLA

DGSA ADR/RID/ADN – Certificato nr. C03584

Esperto gestione rifiuti pericolosi

Consulente tecnico progetti 'PICOGE-MP', 'PON-MP', 'DG-EVO' per UIRNet/ Ministero Infrastrutture e Trasporti

Ln:<https://www.linkedin.com/in/enrico-cappella-85b46014/>

[www.dgsaconsulenze.com](http://www.dgsaconsulenze.com)